

**DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2019
526/2019/A**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI
RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO NELLE ATTIVITÀ
SOTTOPOSTE ALLA REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1091^a riunione del 10 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 93/11;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 205 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e in particolare l’Allegato A, recante “Testo integrato monitoraggio retail”;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);

- la deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);
- deliberazione 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la deliberazione 19 giugno 2014 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione 09 ottobre 2014 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A (di seguito: deliberazione 168/2016/A) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia, del Servizio Conciliazione Clienti Energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail” (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);
- la deliberazione 07 settembre 2017, 622/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 622/2017/E/idr)
- la deliberazione 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 900/2017/E/idr);
- la deliberazione 27 dicembre 2017, 920/2017/A (di seguito: deliberazione 920/2017/A);
- la deliberazione 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 263/2018/A (di seguito: deliberazione 263/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: deliberazione 173/2019/A);
- la deliberazione 25 giugno 2019 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- Acquirente Unico (di seguito: AU) svolge, tra l’altro, le attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), sulla base delle previsioni normative

primarie e/o in ottemperanza alle disposizioni regolatorie dell’Autorità di seguito brevemente riportate;

- il decreto legislativo 79/99 ha previsto che:
 - a) il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisse una società per azioni denominata «Acquirente unico» per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
 - b) l’Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);
- l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, ha disposto che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;
- la legge 99/09, ha previsto che l’Autorità si avvalga del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. - oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per il rafforzamento, tra l’altro, delle attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*comma 27.2*);
- in attuazione del comma 27.2, della legge 99/09, l’Autorità ha, tra l’altro approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, successivamente più volte rinnovato;
- a partire dal 2012 l’Autorità ha adottato un’articolata disciplina al fine di regolare il sopramenzionato avvalimento; nella fattispecie l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) istituito il Servizio Conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio Conciliazione), avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo (deliberazione 260/2012/E/com) e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello per il Consumatore di Energia (deliberazione 323/2012/E/com);
 - b) introdotto una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell’avvalimento di AU;
 - c) approvato il Progetto Sistema Tutele Autorità Riformato - STAR (deliberazione 727/2016/E/com);
 - d) esteso al settore idrico il sistema di tutele già definite per i settori energetici attraverso il progetto dello Sportello per il Settore Idrico e l’aggiornamento dell’avvalimento in vigore (deliberazioni 622/2017/E/idr e deliberazione 900/2017/E/idr) cambiando infine la denominazione “Sportello per il Consumatore di Energia” in “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente” (deliberazione 920/2017/A);
 - e) approvato il nuovo Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall’Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022;

- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione, presso AU del SII per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
- l'Autorità ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del SII, prevedendo:
 - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata (deliberazione ARG/com 201/10);
 - b) l'estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU (deliberazione 296/2014/R/gas) stabilendo inoltre l'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII anche al settore del gas naturale coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico (deliberazione 486/2014/R/com);
 - c) costituendo nell'ambito del SII a partire dal 30 giugno 2019, un apposito ufficio di monitoraggio, in considerazione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenienti dal SII e riportando nell'ambito di tale ufficio del SII le attività afferenti al monitoraggio *retail* istituite inizialmente con deliberazione ARG/gas 151/11, al fine di incrementare l'efficacia e la tempestività delle medesime;
- la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro, che:
 - a) l'Autorità disponga la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del SII, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
 - b) la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- con deliberazione 51/2018/R/com l'Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha istituito il Portale Offerte e ha individuato i criteri generali per la sua realizzazione nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
- la legge di bilancio 2018 ha infine disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;
- con deliberazione 270/2019/R/com l'Autorità ha approvato il Regolamento del Portale Consumi di energia elettrica e gas naturale di cui alla legge di bilancio 2018 incaricando altresì il Gestore del SII di sviluppare il Portale Consumi con operatività dal 1 luglio 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con particolare riferimento al riconoscimento dei costi sostenuti:
 - a) l'Allegato B alla delibera 201/10 ha stabilito che entro il 30 novembre di ciascun anno l'AU invii all'Autorità una comunicazione contenente la relazione descrittiva e la stima dei costi per la realizzazione e la gestione del SII riferiti all'anno successivo, ai fini dell'approvazione; qualora l'Autorità non provveda entro il 31 dicembre, la comunicazione si intende approvata;
 - b) con deliberazione 168/2016/A, l'Autorità ha uniformato e semplificato le precedenti discipline relative alle attività di natura amministrativo contabile da porre in essere per la copertura degli oneri sostenuti da AU per lo Sportello, prevedendo, tra l'altro, che:
 - I. AU invii all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, una comunicazione contenente una relazione descrittiva e le previsioni di spesa, coerenti rispetto agli eventuali Progetti pluriennali approvati per le singole attività, associate alle singole attività in avvalimento, per tutto il periodo di riferimento corrispondente a un anno solare (comma 3.1);
 - II. l'Autorità, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di AU, per ciascuna attività, approvi le previsioni di spesa e comunichi ad AU e a CSEA la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento (comma 3.2);
 - III. qualora l'Autorità non provveda entro il termine di cui al precedente punto II., le previsioni di spesa si intendono approvate e AU invia l'eventuale richiesta di rimborso, corredata dei documenti di cui al punto I., a CSEA, con indicazione degli importi che questa è tenuta a erogare su base mensile.
 - c) la deliberazione 263/2018/A ha previsto ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per l'attività di realizzazione e gestione del Portale Offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge Concorrenza che:
 - i. il gestore del SII invii all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, una comunicazione contenente una relazione descrittiva e le previsioni di spesa coerenti, per il periodo di riferimento.
 - ii. entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.1, l'Autorità approvi le previsioni di spesa e comunica, al gestore del SII e a CSEA, nonché al MISE, la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, al gestore del SII, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento.
 - d) con comunicazione della Direzione Mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia (di seguito: DMRT) viene annualmente richiesta la documentazione contabile necessaria per determinare i corrispettivi in acconto e a consuntivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la complessità delle attività svolte da AU e sottoposte al controllo dell’Autorità rendono auspicabile una revisione complessiva delle attuali previsioni in materia di rendicontazione dei costi sostenuti, con particolare riferimento, tra l’altro, a:
 - a) il principio di competenza con cui vengono attribuiti, in ciascun esercizio, i costi sostenuti per ciascuna attività;
 - b) la frequenza di trasmissione delle rendicontazioni nonché le modalità e i criteri di esposizione delle informazioni;
 - c) il processo di imputazione dei costi comuni tra le diverse aree di attività anche attraverso la ridefinizione dei *driver* di ribaltamento dei medesimi.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare uno specifico procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità;
- prevedere sin da subito che le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU a regime non possano prescindere da:
 - i. una corretta e analitica individuazione del perimetro delle attività, dei comparti di ciascuna attività, dei servizi comuni, dei costi diretti e dei costi comuni;
 - ii. l’armonizzazione dei contenuti delle documentazioni previsionali e delle rendicontazioni infrannuali e a consuntivo delle varie attività nonché dall’uniformazione delle tempistiche di presentazione all’Autorità che devono essere compatibili con l’approvazione dei *budget* prima dell’inizio dell’anno di riferimento;
 - iii. l’adozione degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dal Codice civile, ai fini della predisposizione dei prospetti generali di rendicontazione per ciascuna delle attività, opportunamente dettagliati con ulteriori voci di costo necessarie ai fini dell’attività di verifica e controllo;
 - iv. l’uniformazione del principio di competenza con cui vengono attribuiti, in ciascun periodo di riferimento, i costi e i ricavi;
 - v. l’adozione di specifici criteri di attribuzione dei costi comuni (*driver*) alle attività e ai comparti;
 - vi. il mantenimento, da un periodo riferimento all’altro, dei criteri di valutazione utilizzati nelle rendicontazioni, salvo motivate eccezioni;
- stabilire che il processo di revisione definitiva delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU debba concludersi entro tempistiche compatibili con la loro applicazione a partire dalla rendicontazione delle attività svolte da AU nell’anno solare 2021; e che, a tal fine, AU sia tenuta ad inviare la documentazione relativa al budget delle attività che verranno svolte nel 2021 entro il 31 ottobre 2020;
- prevedere transitoriamente una prima implementazione semplificata del processo di revisione delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU da applicarsi

con riferimento alle attività che verranno svolte nel 2020; e che, nell'ambito della suddetta implementazione semplificata:

- a) AU invii entro il 20 dicembre 2019 un budget unico di tutte le attività poste sotto la regolazione dell'Autorità utilizzando gli schemi di rendicontazione già adottati opportunamente rivisti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia;
- b) tutti i costi di funzionamento siano rilevati secondo un criterio di competenza economica;
- c) sia data evidenza separata dei costi diretti afferenti a ciascuna attività e dei costi comuni;
- d) il livello complessivo dei costi comuni sia opportunamente allocato a tutte le attività svolte da AU secondo i criteri di attribuzione omogenei che verranno indicati dalla Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione complessiva delle attuali previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità; con particolare riferimento, tra l'altro, a:
 - a. l'individuazione del perimetro delle attività, dei comparti di ciascuna attività, dei servizi comuni, dei costi diretti e dei costi comuni;
 - b. l'armonizzazione dei contenuti dei budget e delle rendicontazioni infrannuali e a consuntivo delle varie attività nonché all'uniformazione delle tempistiche di presentazione all'Autorità;
 - c. l'adozione per tutte le attività del principio di competenza con cui vengono attribuiti ai fini dei budget e della rendicontazione, in ciascun periodo di riferimento, i costi e i ricavi;
 - d. l'adozione di specifici criteri di attribuzione dei costi comuni (*driver*) alle attività e ai comparti.
2. di stabilire che il suddetto procedimento di revisione delle modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU debba concludersi entro tempistiche compatibili con la loro applicazione a partire dalla rendicontazione delle attività svolte da AU nell'anno solare 2021 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;
3. di prevedere una prima implementazione semplificata del processo di revisione delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU da applicarsi con riferimento alle attività che verranno svolte nel 2020; e che, nell'ambito della suddetta implementazione semplificata:
 - a) AU invii entro il 20 dicembre 2019 un budget unico di tutte le attività poste sotto la regolazione dell'Autorità utilizzando gli schemi di rendicontazione già adottati opportunamente rivisti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia;

- b) tutti i costi di funzionamento siano rilevati secondo un criterio di competenza economica;
 - c) sia data evidenza separata dei costi diretti afferenti a ciascuna attività e dei costi comuni;
 - d) il livello complessivo dei costi comuni sia opportunamente allocato a tutte le attività svolte da AU secondo i criteri di attribuzione omogenei che verranno indicati dalla Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, con il supporto del direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling per le azioni a seguire;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.

10 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini